

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4758 del 02/09/2024
Oggetto	D. LGS. 152/2006, ART. 242 - COMMA 4. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "ANALISI DI RISCHIO SANITARIA-AMBIENTALE" PRESENTATO DALLA SOCIETA' SCHLUMBERGER ITALIANA S.P.A. IN RELAZIONE ALLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE RINVENUTA PRESSO LO STABILIMENTO UBICATO IN LOC. PREDAGLIE IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4907 del 29/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno due SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

D. LGS. 152/2006, ART. 242 - COMMA 4. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO “ANALISI DI RISCHIO SANITARIA-AMBIENTALE” PRESENTATO DALLA SOCIETA’ SCHLUMBERGER ITALIANA S.P.A. IN RELAZIONE ALLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE RINVENUTA PRESSO LO STABILIMENTO UBICATO IN LOC. PREDAGLIE IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC).

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamati

- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, “*Norme in materia ambientale*”;
- la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di siti contaminati;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni*”, con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni*”, attribuendo le funzioni autorizzatorie in capo all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC);
- la “*Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative in attuazione della L.R. n. 13/2015*” stipulata tra la Regione Emilia Romagna, l'Arpae e la Provincia di Piacenza per lo svolgimento anche delle funzioni relative alle procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 242 e seguenti) e oggetto di successivi rinnovi;

Viste

- le Linee-guida per l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. 0029706 del 18/11/2014);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2818 del 21/12/2015, relativa all'approvazione delle “Linee guida relative ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica”;
- la “Banca Dati ISS/INAIL” (aggiornamento marzo 2018) che riporta le proprietà chimico-fisiche e tossicologiche dei contaminanti;

Ricordato che

- con comunicazione del 29/06/2023 (prot. Arpae n. 114552 del 30/06/2023) la Società Douglas Chero S.p.A. aveva informato gli Enti, in qualità di soggetto responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006:
 - di aver riscontrato una situazione di potenziale contaminazione durante l'esecuzione di sondaggi presso lo stabilimento ubicato in loc. Predaglie;
 - delle misure prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate e che si intendeva mettere in atto;
- con nota del 28/07/2023 (prot. Arpae n. 131899 del 31/07/2023) la stessa Società Douglas Chero S.p.A. aveva trasmesso agli Enti il documento “Piano della caratterizzazione” ai fini della relativa valutazione e approvazione;
- con nota del 20/09/2023 (prot. Arpae n. 160937 del 22/09/2023), la Società Schlumberger Italiana S.p.a. aveva richiesto di poter subentrare, in qualità di soggetto responsabile, nel procedimento di bonifica avviato con la suddetta comunicazione del 29/06/2023;
- con la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-5046 del 02/10/2023 del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza, era stato approvato il Piano della caratterizzazione ed era stato dato atto del subentro della Società Schlumberger Italiana S.p.a. nel prosieguo dell'iter tecnico-amministrativo di bonifica;
- con comunicazione prot. n. 113/24/O del 31/05/2024 (prot. Arpae n. 100840 del 31/05/2024), la Società CH2M Hill S.r.l., per conto della Società Schlumberger Italiana S.p.a., ha trasmesso all'Arpae, il documento di “**Analisi di Rischio sanitaria-ambientale**”;

Ricordato che con nota prot. n. 108702 del 12/06/2024 il Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza ha:

- dato avvio al procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 per la valutazione ed eventuale approvazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06, della suddetta "Analisi di Rischio sanitaria-ambientale";
- convocato la Conferenza di servizi per il giorno 28/06/2024;
- richiesto al Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza il contributo di competenza;

Rilevato che il documento di "**Analisi di Rischio sanitaria-ambientale**" riporta:

- le risultanze delle indagini eseguite su terreni e sulle acque sotterranee del sito in oggetto;
- il modello concettuale del sito ed i recettori presenti;
- le risultanze dell'analisi di rischio e le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), di seguito riportate:

Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) per la sorgente suolo superficiale (SS)	
Parametro	CSR (mg/kg)
Idrocarburi pesanti (C>12)	7.200

Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) per la sorgente suolo profondo (SP)	
Parametro	CSR (mg/kg)
Idrocarburi pesanti (C>12)	1.330

Preso atto che nel suddetto documento

- l'elaborazione del rischio è stata effettuata utilizzando l'aggiornamento, versione marzo 2018, del Data base ISPESL/ISS per i parametri tossicologici e chimico-fisici dei contaminanti;
- l'analisi di rischio è stata effettuata valutando l'esposizione del potenziale bersaglio consistente nella lisciviazione in falda del contaminante;
- le suddette CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio), esito della valutazione e che rappresentano gli obiettivi di bonifica da trarre in considerazione, risultano superate nella sola sorgente suolo profondo;

Dato atto che la Conferenza di servizi ha concluso i propri lavori in data 28/06/2024, come da verbale trasmesso con pec prot. n. 131723 del 18/07/2024, pervenendo all'espressione di un parere favorevole all'approvazione del documento "Analisi di rischio sanitaria-ambientale", nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. *"dovrà essere mantenuta in posto la pavimentazione superficiale nell'area di indagine che agisce quale mezzo di interruzione dei percorsi diretti e di inalazione polveri. In caso di interventi o opere nel sottostante terreno e che prevedano la rimozione di tale pavimentazione, la stessa dovrà essere ripristinata;*
2. *dovrà proseguire, fino almeno alla realizzazione degli interventi di bonifica/MISO, il monitoraggio con frequenza trimestrale, quale conferma delle risultanze della presente AdR per il parametro idrocarburi totali ai piezometri MW2, MW4, MW5, MW7, MW8, S2-bis;*
3. *dovrà proseguire, per la durata di un anno con frequenza trimestrale, il monitoraggio su tutti i piezometri (MW1, MW2, MW3, MW4, MW5, MW6, MW7, MW8, S1, S2-bis) per approfondire la presenza o meno di superamenti delle CSC dei parametri Fe, Mn, 1,1-Dicloroetilene. Al termine di tale monitoraggio dovrà essere trasmessa una relazione di valutazione dei risultati";*

Vista la nota acquisita al protocollo Arpae n. 150750 del 20/08/2024, con la quale la Società CH2M Hill srl, delegata della Schlumberger Italiana s.p.a., ha riscontrato le valutazioni e le prescrizioni contenute nel documento di verbale della CDS;

Valutato che:

- possa essere accolta l'osservazione riferita alla prescrizione n. 2 di cui sopra, pertanto verrà inserito anche il piezometro MW3 all'interno della rete piezometrica da campionare;
- debba essere differita ad eventuale successiva istanza di modifica del presente provvedimento, la valutazione in merito alla riforma della prescrizione di cui al precedente punto 3;

Ritenute condivisibili le valutazioni effettuate dalla Conferenza di servizi e che vi siano, pertanto, le condizioni per approvare, ai sensi dell'art. 242 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, il documento "Analisi di rischio sanitaria-ambientale";

Verificato che è stato eseguito il pagamento degli oneri istruttori previsti al punto 12.8.5.2 di cui al vigente "Tariffario delle prestazioni Arpae";

Dato atto che

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Salati, Titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae Piacenza;
- la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di Arpae.

Su proposta della Responsabile del procedimento

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di **approvare** ai sensi dell'art. 242 - comma 4 - del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. il documento "**Analisi di rischio sanitaria-ambientale**" presentato dalla Società **Schlumberger Italiana S.p.a.** (con sede in Via dell'Unione Europea, 4 - San Donato Milanese MI) con nota n. 113/24/O del 31/05/2024 (prot. Arpae n. 100840 del 31/05/2024), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 1.1. dovrà essere mantenuta in posto la pavimentazione superficiale nell'area di indagine che agisce quale mezzo di interruzione dei percorsi diretti e di inalazione polveri. In caso di interventi o opere nel sottostante terreno e che prevedano la rimozione di tale pavimentazione, la stessa dovrà essere ripristinata;
 - 1.2. dovrà proseguire, fino almeno alla realizzazione degli interventi di bonifica/MISO, il monitoraggio con frequenza trimestrale, quale conferma delle risultanze della presente AdR per il parametro idrocarburi totali ai piezometri MW2, MW3, MW4, MW5, MW7, MW8, S2-bis;
 - 1.3. dovrà proseguire, per la durata di un anno con frequenza trimestrale, il monitoraggio su tutti i piezometri (MW1, MW2, MW3, MW4, MW5, MW6, MW7, MW8, S1, S2-bis)

per approfondire la presenza o meno di superamenti delle CSC dei parametri Fe, Mn, 1,1-Dicloroetilene. Al termine di tale monitoraggio dovrà essere trasmessa una relazione di valutazione dei risultati;

2. di **rendere noto** che

- 2.1. il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- 2.2. le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

3. di **inviare** il presente atto a:

- Schlumberger Italiana S.p.a.;
- CH2M Hill S.r.l.,
- Avv. Francesco Bruno;
- Comune di Carpaneto P.no;
- Prefettura di Piacenza;
- Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. di Piacenza;

4. di **comunicare** che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

firmata digitalmente
dalla Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
(dott.ssa Anna Callegari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.